

SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto per il servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "ex Istituto Tommaseo", sede del Dipartimento FIL.CO.SPE. - Via Ostiense, 139 - Roma.

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Arch. Alberto Attanasio, nato a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX;

PREMESSO

- Che il Direttore Generale, con Determina a contrarre prot. 0043281 del 17/04/2024, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "ex Istituto Tommaseo", sede del Dipartimento FIL.CO.SPE. - Via Ostiense, 139 –

Roma;

- Che a tal fine il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data 19.04.2024, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e pubblicato sul profilo del committente;
- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- (*eventuale*) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del medesimo Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), tutti i documenti dell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, nonché, per le parti che incidano sull'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, tutti i documenti costituenti il contratto di appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "ex Istituto Tommaseo", sede del Dipartimento FIL.CO.SPE. - Via Ostiense, 139 – Roma - Roma rep. XXX Prot. XXXX del XX/XX/XXXX, ai quali si rinvia nei seguenti articoli.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "ex Istituto Tommaseo", sede del Dipartimento FIL.CO.SPE. - Via Ostiense, 139 – Roma, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'**Art. 1** del presente Contratto.

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle normative vigenti in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023, del D.M. 49/2018, del D.Lgs. 81/2008, del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), del D.Lgs. 42/2004, del D.M. 14/01/2008, delle Linee guida dell'ANAC.

I compiti specifici del Direttore dei lavori e degli altri componenti dell'Ufficio della direzione dei lavori sono indicati nel D.M. 49/2018 e nel D.Lgs. 36/2023.

I compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono disciplinati dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Il direttore dei lavori indicato dall'Appaltatore è l'Ing./Arch. XXXX iscritto all'Ordine XXXX della Provincia di XXXX al n. XXXX.

Il Coordinatore della sicurezza indicato dall'Appaltatore è l'Ing./Arch XXXX iscritto all'Ordine XXXX della Provincia di XXXX al n. XXXX.

L'Appaltatore si impegna a garantire per tutta la durata dell'appalto che il servizio sia

svolto dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché dagli altri componenti della struttura tecnico organizzativa deputata al servizio, indicati nella propria offerta tecnica presentata in fase di gara.

L'Università riconosce come unica controparte l'Appaltatore, che rimane unico responsabile dell'adempimento del Contratto anche nel caso in cui si avvalga della collaborazione di altri soggetti. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico dell'Appaltatore e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte dell'Università.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio

I termini per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono definiti nell'art. 8 del Capitolato. In particolare, le attività connesse ai servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolte per tutta la durata dei lavori, stimata in **1260** giorni naturali e consecutivi, e comunque per tutto il tempo di esecuzione previsto in progetto nonché per l'eventuale maggior tempo che dovesse essere concesso per effetto di sospensioni, proroghe, perizie di variante o, comunque, per eventuali ritardi dell'impresa esecutrice e sino all'approvazione ed emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori da parte dell'Università.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente atto è determinato applicando il ribasso del (*da definire in sede di offerta*) % offerto dall'Appaltatore sull'importo di euro 895.452,64 (*ottocentomilaquattrocentocinquantaquattro/64*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, definito in applicazione dell'All. I.13 al Codice e del D.M. 17 giugno 2016 con riferimento al valore dei lavori di euro 15.638.864,59 esclusa IVA.

Il corrispettivo così calcolato ammonta complessivamente a euro (*da definire in sede*

di offerta), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Considerato che il servizio è di natura intellettuale e non vi sono rischi da interferenze, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00).

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato.

In ossequio al parere MIT 1455/2022, la Stazione riconoscerà la revisione dei prezzi per le sole spese generali e solo a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, qualora si determini una variazione superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei "Prezzi alla produzione dei servizi" settore "attività degli studi di architettura e dell'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche".

La revisione è riconosciuta a condizione che pervenga specifica istanza corredata dai relativi conteggi ed eventuale documentazione a supporto e che le prestazioni risultino in corso di regolare svolgimento senza applicazione di penali. La percentuale riconoscibile è applicata alle prestazioni contrattuali effettuate a partire dal mese successivo alla relativa istanza.

Non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che dovessero intervenire durante lo svolgimento del contratto e/o la variazione della durata stimata dei lavori stessi.

La revisione ha luogo anche in caso di variazione in diminuzione ed è applicata d'ufficio previa comunicazione all'operatore economico, con le stesse modalità di cui sopra e con decorrenza dal mese successivo a detta comunicazione.

Si precisa, altresì, che ove l'importo dei lavori dovesse subire aumenti o diminuzioni a seguito di varianti o per altre cause, l'eventuale adeguamento del corrispettivo sarà riconosciuto nella seguente misura:

- L'aumento dell'importo dei lavori relativo a una o più Categoria/ID in misura inferiore o pari al 10% non dà diritto ad alcun adeguamento del corrispettivo dell'affidatario.
- L'aumento dell'importo dei lavori relativo a una o più Categoria/ID in misura superiore al 10% dà diritto all'adeguamento del corrispettivo dell'affidatario limitatamente all'importo di quella Categoria eccedente la percentuale del 10%.

L'adeguamento sarà determinato, per ogni Categoria/ID, calcolando il corrispettivo in base all'importo dei lavori incrementato per effetto delle variazioni dell'appalto, e sottraendo da questo il corrispettivo corrispondente all'importo dei lavori a base di gara incrementati del 10%.

Per la rideterminazione degli importi dei lavori non si tiene conto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice dei lavori.

- Le variazioni dell'importo dei lavori determinate dal meccanismo di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, comporterà il diritto dell'affidatario ad un adeguamento del corrispettivo per la sola prestazione Qc.I.10 - Contabilità dei lavori a corpo per ogni singola Categoria/ID delle opere da realizzare.

I corrispettivi saranno calcolati con le medesime modalità adottate per la determinazione dell'importo a base di gara, applicando il ribasso indicato dall'affidatario in sede di offerta.

Art. 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice e dell'art. 33 dell'All. II.12 al Codice è esclusa l'anticipazione del prezzo.

Art. 6 – Fatturazioni e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'Art. 4 del presente Contratto sarà effettuato nella misura dell'80% dell'importo complessivo stesso mediante acconti progressivi, contestualmente e in maniera proporzionale alla quota parte di lavori contabilizzati negli stati di avanzamento (SAL). Il rateo a saldo, corrispondente al 20% del corrispettivo complessivo del contratto, sarà corrisposto solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori da parte dell'Università.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata una ritenuta dello 0,5% (*zero virgola cinque per cento*); le ritenute possono essere svincolate solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

Entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento, il RUP rilascerà il relativo certificato di pagamento, nel quale sarà definito l'importo effettivo da corrispondere, tenendo conto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

A seguito dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori da parte dell'Università e a seguito del completamento di tutte le prestazioni professionali e le attività oggetto del presente appalto, il RUP rilascerà il certificato di conformità finale del servizio, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo, comprensivo delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'Art. 10 del presente Contratto.

Con il rilascio di ciascuno dei certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita*

I.V.A. e codice fiscale 04400441004, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **B158A16FC1**

Codice CUP: **F85I21000050005**

Il pagamento di ciascuna fattura rimane subordinato alla previa verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. In relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dagli artt. 125 e 11 del Codice, acquisendo altresì il documento unico di regolarità contributiva di tutti i subappaltatori.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 7** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 120, comma 12 del Codice.

In caso di inadempimento alle prestazioni contrattuali, l'Università si riserva di non procedere al pagamento degli acconti fino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato l'inadempimento stesso, ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'**Art. 19** del presente

Contratto.

Qualora l'Università, per proprie esigenze non dovute a colpa o negligenza dell'Appaltatore, dovesse risolvere il presente contratto, allo stesso Appaltatore verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione delle competenze per le singole categorie di lavoro esplicitato nello schema analitico di parcella professionale riportato nel Capitolato. Non saranno riconosciute maggiorazioni di sorta per incarico parziale e l'Appaltatore non avrà titolo alcuno per sollevare eccezioni o richiedere maggiori compensi.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti a informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art 120, comma 1, lett. d), di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto.

Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del

suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 1919 del presente Contratto.

oppure

Art. 9-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali di natura "intellettuale" quali Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza, in ragione della specificità, della natura e dell'unitarietà del servizio la cui paternità dovrà essere riconducibile necessariamente ai professionisti selezionati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D.Lgs 36/2023.

Fermo restando quanto sopra detto, l'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *(da definire in sede di offerta)*.

Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del Codice.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 10 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del presente Contratto l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice, mediante polizza XXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto,

il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Università in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 117, commi da 1 a 8, del Codice.

Art. 11 – Copertura assicurativa

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, estesa al danno alle opere, per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni che possono occorrere nello svolgimento del servizio, che abbiano determinato o possano determinare a carico dell'Università maggiori costi, con massimale pari a euro XXXX, per mezzo della polizza n. XXXX, stipulata con la società XXXX, in data XXXX con scadenza il XXXX.

La polizza deve avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori e durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dei lavori stessi. In caso di collaudo per stralci esecutivi e per singoli padiglioni, la durata della polizza deve essere estesa fino alla data dell'ultimo, in ordine di tempo, certificato di collaudo dei lavori.

La polizza si estende alla copertura per danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

(in caso di associazioni di professionisti) La polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 13 – Osservanza delle norme a tutela del personale impiegato

L'Appaltatore è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a osservare la vigente normativa in materia previdenziale, contributiva e retributiva e ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del servizio anche qualora egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore stesso.

Qualora a carico dell'Appaltatore risultino, durante la vigenza contrattuale, inadempienze contributive o retributive, troveranno applicazione il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto

dell'appalto, sollevando l'Università da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Art. 14 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti di gara facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "*Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità*" dell'Università.

Per l'Appaltatore, per i soggetti costituenti l'Ufficio di direzione dei lavori nonché per i collaboratori di cui l'Appaltatore si avvalga per lo svolgimento del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. In particolare, lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, di ogni attività di collaudo.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre*" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet:
http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'Art. 19 del presente Contratto.

Art. 15 – Utilizzo di brevetti e licenze

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore) o licenze e si obbliga a tenere indenne l'Università da ogni possibile conseguenza di tali violazioni.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

L'Università tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. A tal fine il responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle

attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE.

L’Appaltatore si impegna a garantire che i propri collaboratori osservino, in ogni momento, le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE), nonché gli obblighi contenuti nelle Istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali allegate al Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali pubblicate sul sito dell’Università all’indirizzo <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Nel caso in cui l’Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall’Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano tramite i sistemi di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza, l'Università potrà risolvere il contratto con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto, ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 17 – Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati grafici e documentali generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di proprietà esclusiva dell'Università, che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 18 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Appaltatore ritardi la consegna della documentazione di propria competenza relativa ai lavori, non rispetti i termini in materia di sicurezza assegnati dagli organi preposti al controllo, non tenga in giusta considerazione le disposizioni che in ogni tempo sono impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale da calcolare nella misura giornaliera dell'1‰ (*uno per mille*) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul corrispettivo contrattuale.

In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Università, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

L'Appaltatore è l'unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo che dia luogo a penale attraverso comunicazione tramite PEC da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa, che non potrà comunque essere superiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, tramite PEC.

Il Responsabile Unico del Procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul relativo Certificato di pagamento e sul Certificato di conformità del servizio, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 10** del presente Contratto.

Qualora il ritardo superi i **trenta giorni** dalla scadenza contrattuale corrispondente, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice e dell'**Art. 19** del presente Contratto, e di intervenire

direttamente o tramite altro operatore economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'Art. 21 del presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Art. 19 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi previsti dall'Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 14 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 16 - Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 18 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa del presente Contratto, nonché nei seguenti casi:

- a. grave inadempimento successivo a tre diffide formalmente comunicate, aventi a oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b. applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% (*dieci per cento*) dell'importo contrattuale;
- c. mancata reintegrazione, nel termine di dieci giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- d. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio;
- e. qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

f. in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato.

In tutti i sopra elencati casi, nonché al verificarsi di una o più delle condizioni previste dall'art. 122 del Codice si considerano sussistere inadempimenti gravi e sostanziali alle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 medesimo.

La dichiarazione di risoluzione sarà notificata per iscritto all'Appaltatore, con le modalità indicate all'**Art. 22** del presente Contratto.

Per la gestione di tutti gli altri casi di negligenza dell'Appaltatore, trova applicazione l'art. 122 del Codice.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato delle eventuali penalità, spese e danni derivanti dallo scioglimento del contratto, e sarà tenuto a consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta, tutti gli elaborati tecnici e contabili redatti alla data di risoluzione, copia in formato digitale della contabilità emessa e in corso di elaborazione alla data della risoluzione, copia dei modelli BIM sviluppati nell'ambito del contratto.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'**Art. 10** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 188** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 20 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'Art. 10 del presente Contratto.

Fermo restando quanto sopra detto, il recesso è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

Art. 21 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 19 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 20 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altro operatore economico di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, con le modalità indicate all'Art. 22 del presente Contratto, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 22 – Lingua ufficiale e comunicazioni tra le parti

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana, che deve considerarsi lingua ufficiale nell'ambito dell'appalto. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Appaltatore in lingua diversa da quella ufficiale e

non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, viene considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata o, laddove ciò non sia possibile, all'indirizzo della sede legale indicati dall'Appaltatore.

Ai fini del contratto le parti eleggono i loro domicili rispettivamente:

- Università : via Ostiense 133 – 00154- Roma

PEC: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it

- (Appaltatore): via _____

PEC: _____

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di recapito PEC o di indirizzo e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso i recapiti sopra indicati.

Art. 23 – Risoluzione delle controversie

Le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere

il rapporto contrattuale in essere.

Art. 25 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi natura, comprese quelle di trasporto, vitto e alloggio, cancelleria, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio comprese le riunioni e gli incontri indetti con il progettista dell'Università, i progettisti incaricati del progetto esecutivo, l'impresa esecutrice dei lavori, con il RUP e con gli Enti che a qualsiasi titolo devono rilasciare pareri, nulla osta o autorizzazioni.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Alberto Attanasio

Per l'Appaltatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio, Art. 4 – Corrispettivo del servizio, Art. 6 – Fatturazioni e pagamenti, Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 14 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 16 – Trattamento dei dati personali e riservatezza
Clausola risolutiva espressa, Art. 18 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 19 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 20 – Recesso, Art. 21 – Affidamento a terzi, Art. 23 – Risoluzione delle controversie, Art. 24 – Norme sopravvenute, Art. 25 – Spese.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Alberto Attanasio

Per l'Appaltatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____